

**DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2016
651/2016/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE QVD A COPERTURA DEI COSTI DI
COMMERCIALIZZAZIONE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO PER I GAS DIVERSI DAL GAS
NATURALE, RELATIVA ALLA SOCIETÀ MEDEA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 novembre 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas, come da ultimo modificato ed integrato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 21 gennaio 2016, 17/2016/R/COM (di seguito: TIQV);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato ed integrato con la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2016, 535/2016/R/GAS (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2011, ARG/gas 124/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 124/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 640/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 640/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e l'Allegato A recante "Testo integrato delle disposizioni in merito agli obblighi di separazione contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione" e successive modificazioni ed integrazioni (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 662/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 662/2015/R/GAS);
- il documento per la consultazione 12 novembre 2015, 540/2015/R/GAS, recante "Mercato dei gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate: revisione della componente QVD a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio" (di seguito: documento per la consultazione 540/2015/R/GAS);
- la nota della società MEDEA S.p.a. (di seguito: MEDEA) del 16/03/2016, prot. Autorità 8027, recante l'istanza finalizzata a richiedere il riconoscimento dei costi non coperti dalla componente QVD per i gas manifatturati, ai sensi

- dell'articolo 3 della deliberazione 662/2015/R/GAS, (di seguito: nota del 16/03/2016);
- le note della società MEDEA del 2/05/2016, prot. Autorità 12569 (di seguito: nota del 2/05/2016) e del 26/05/2016 prot. Autorità 15346 (di seguito: nota del 26/05/2016), in risposta alle richieste degli Uffici dell'Autorità relative all'acquisizione di ulteriori informazioni in merito all'istanza di cui al precedente punto.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione ARG/gas 124/11 ha, tra l'altro, modificato le modalità di determinazione del livello, l'articolazione e le tempistiche di aggiornamento della componente *QVD*, sia per la fornitura di GPL che per la fornitura di gas manifatturati, prevedendo in particolare:
 - un livello non differenziato per ambito territoriale di tale componente per tutti gli esercenti la vendita;
 - criteri di determinazione analoghi a quanto previsto ai fini della quantificazione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio per il gas naturale;
 - di utilizzare i dati disponibili per il settore del gas naturale, anche in considerazione delle difficoltà emerse, in termini di disponibilità e significatività, dall'analisi dei dati di bilancio trasmessi per il 2009 dagli esercenti del settore dei gas diversi;
 - di considerare le specificità relative all'attività di commercializzazione per i due settori in termini di:
 - i. differenti obblighi che la regolazione definisce per gli esercenti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di qualità commerciale;
 - ii. eventuali sinergie derivanti dallo svolgimento congiunto di diverse attività, nonché dalla fornitura di altri servizi da parte degli esercenti;
 - iii. differente entità del rischio creditizio legato alla possibilità di cambio del fornitore per i clienti finali di gas naturale;
 - di mantenere con riferimento al GPL, l'articolazione che prevede la sola quota variabile della componente *QVD^{gpl}* fissando, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, un valore pari a 0,176000 euro/Smc;
 - di differenziare, con riferimento ai gas manifatturati, in relazione alla estrema variabilità dei consumi medi per cliente, l'articolazione della componente *QVD^{gasmanifatturati}* nella sola quota fissa stabilendo, con decorrenza dall'1 gennaio 2012, un valore pari a 44,00 euro/punto di riconsegna per anno;
 - che i valori di cui ai precedenti punti avessero validità biennale;
- con la deliberazione 640/2013/R/GAS i suddetti valori sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2015.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- a valle del documento per la consultazione 540/2015/R/GAS, recante gli orientamenti dell’Autorità in tema di quantificazione della componente *QVD* per i gas diversi da gas naturale, ai fini dell’aggiornamento previsto dagli articoli 25 e 29 del TIVG, è stata emanata la deliberazione 662/2015/R/GAS che, per la determinazione del livello di tale componente, stabilisce:
 - di utilizzare criteri di determinazione analoghi a quelli previsti ai fini della quantificazione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio per il gas naturale, nonché di considerare anche i dati disponibili per il settore del gas naturale, in considerazione delle criticità emerse dall’analisi dei dati di bilancio trasmessi per il 2014 dagli esercenti del settore dei gas diversi;
 - di considerare le specificità relative all’attività di commercializzazione per il settore dei gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate rispetto a quello del gas naturale;
 - con riferimento al GPL, di modificare la precedente articolazione che prevedeva la sola quota variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (*QVD^{gpl}*), con una nuova articolazione nella sola quota fissa espressa in euro/punto di riconsegna per anno;
 - con riferimento ai gas manifatturati, di confermare la precedente articolazione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (*QVD^{gasmanifatturati}*), nella sola quota fissa espressa in euro/punto di riconsegna per anno;
 - di modificare il TIVG, fissando, con decorrenza 1 aprile 2016, i valori della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio per i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate pari a 36,00 euro/punto di riconsegna per anno, prorogando fino al 31 marzo 2016 i valori in vigore;
 - che il valore della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio abbia una validità biennale e che successivamente tale valore sia oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento, anche in relazione all’evoluzione del mercato.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione 662/2015/R/GAS prevede, inoltre, che:
 - le imprese di distribuzione e vendita di gas diversi dal gas naturale, possano applicare, alla propria clientela, un diverso livello della componente *QVD*, a fronte della certificazione di eventuali ulteriori costi relativi all’attività di vendita che non trovano copertura nel livello della suddetta componente;

- la certificazione di cui al precedente punto sia presentata dagli operatori interessati, entro il 31 marzo 2016, con apposita istanza all'Autorità attestante i maggiori costi sostenuti nell'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio;
- le informazioni trasmesse all'Autorità al fine di ottenere il riconoscimento dei suddetti maggiori costi:
 - costituiscano autocertificazione secondo quanto previsto dall'articolo 47 del D.P.R. 445/00;
 - debbano essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza;
- in caso l'Autorità attesti i maggiori ulteriori costi di commercializzazione, l'operatore applichi alla propria clientela il valore della componente *QVD* come determinato dalla stessa Autorità;
- il valore di cui al punto precedente includa l'importo necessario alla copertura su base annua della differenza tra quanto determinato a valle dell'istruttoria e il valore della componente *QVD* transitoriamente applicato dall'1 aprile 2016.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con nota del 16/03/2016, la società MEDEA, in qualità di esercente la vendita di gas manifatturati, ha presentato all'Autorità, ai sensi del punto 3 della deliberazione 662/2015/R/GAS, istanza finalizzata al riconoscimento di un livello di costi per l'attività di vendita al dettaglio superiore rispetto a quello stabilito dalla medesima deliberazione;
- alla nota di cui al punto precedente la società ha allegato i seguenti documenti:
 - prospetto di rendicontazione dei costi relativi all'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas manifatturati;
 - note esplicative della metodologia adottata e della descrizione delle voci di costo prese a riferimento per la redazione del prospetto;
 - relazione della società di revisione legale in merito alla conformità degli importi dichiarati nel prospetto rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società;
 - autocertificazione, a firma del legale rappresentante, che attesta la veridicità dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00;
 - copia del documento d'identità del legale rappresentante;

- nella suddetta documentazione la società ha individuato come periodo di rendicontazione l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, approvato nell'ultimo bilancio dell'Assemblea degli Azionisti della società MEDEA del 21 aprile 2015;
- la società svolge esclusivamente e congiuntamente l'attività di distribuzione, misura e vendita di aria propanata nel comune di Sassari; pertanto è soggetta al regime semplificato di separazione contabile che non prevede la distinzione dell'attività per comparti. Tuttavia, al fine di individuare i costi afferenti all'attività di vendita, ha suddiviso, nella documentazione allegata all'istanza, il Conto economico nei tre comparti inerenti alla propria attività;
- al fine di realizzare la separazione contabile di cui al precedente punto la società ha dichiarato di aver allocato tutti i valori direttamente imputabili ad uno dei tre comparti sopra indicati, mentre ha proceduto ad un'allocazione indiretta per tutti i valori non direttamente imputabili;
- la società ha dichiarato che, per l'allocazione dei costi indiretti in ciascun comparto, ha utilizzato i *driver* di ribaltamento per i servizi comuni previsti dal TIUC secondo le norme di separazione contabile per il regime ordinario ed in particolare:
 - per i Servizi immobiliari e *facility management*, il numero medio di addetti per ciascuna attività;
 - per i Servizi informatici, il numero di postazioni assegnate a ciascuna attività;
 - per i Servizi di telecomunicazione, il numero di postazioni assegnate a ciascuna attività;
 - per i Servizi amministrativi e finanziari, i ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività;
 - per gli Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali, i ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività;
 - per i Servizi del personale e delle risorse umane, il numero medio di addetti per ciascuna attività;
- la società ha dichiarato inoltre di garantire ai propri clienti, anche se non previsto per le distribuzioni dei gas diversi da gas naturale, le disposizioni stabilite in materia di qualità commerciale per il gas naturale, applicando gli standard della propria carta dei servizi, coerenti con quanto previsto dal TIQV;
- la società ha indicato nella rendicontazione oneri specifici per la morosità della clientela, calcolando un tasso percentuale di mancato pagamento a distanza di 24 mesi dall'emissione della fattura (*unpaid ratio*).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la società MEDEA, con note del 2/05/2016 e del 26/05/2016, ha trasmesso ulteriori informazioni, rispondendo a richieste puntuali degli Uffici dell'Autorità in merito a:

- la ripartizione del bilancio civilistico dell'esercizio 2014 per comparti, con attribuzione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise;
- la morosità, con particolare riferimento alle procedure di gestione e di recupero del credito messe in atto in relazione agli importi non incassati, nonché le modalità e le tempistiche con cui esse hanno luogo;
- le spese commerciali diverse e di acquisizione della clientela, nonché alle altre spese pubblicitarie, di rappresentanza e di marketing, ripartite in maniera puntuale secondo le diverse voci.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dai dati e dalle informazioni trasmesse dalla società Medea nonché a seguito delle analisi e delle valutazioni svolte dagli Uffici si evidenzia quanto segue:
 - tra i costi che l'impresa ha attribuito direttamente al comparto della vendita risultano incluse anche partite che la deliberazione 662/2015/R/GAS aveva escluso dal novero dei costi riconosciuti in considerazione del basso grado di esposizione alla concorrenza dell'attività in oggetto, quali le spese per l'acquisizione della clientela, comprese quelle relative alla promozione pubblicitaria, nonché gli oneri connessi alla morosità e le spese in tema di qualità commerciale per cui non sussistono obblighi regolatori;
 - al netto delle partite di cui al punto precedente, i costi relativi all'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio indicati dalla società non risulterebbero comunque interamente coperti dal livello fissato per la componente *QVD* con decorrenza dall'1 aprile 2016 ai sensi della deliberazione 662/2015/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- riconoscere gli ulteriori costi per l'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio, descritti nella documentazione certificata trasmessa dalla società MEDEA, che non risultano già coperti dal livello fissato per la componente *QVD* con decorrenza dall'1 aprile 2016 ai sensi della deliberazione 662/2015/R/GAS, al netto delle voci di costo esplicitamente escluse dalla medesima deliberazione;
- determinare per la società MEDEA il nuovo valore della componente relativa all'attività di vendita al dettaglio dei gas manifatturati e dell'aria propanata, *QVD^{gasmanifatturati}*, di cui all'articolo 29 del TIVG, per il periodo dall'1 aprile 2016 al 31 dicembre 2017, a seguito dell'istanza presentata dalla società stessa e finalizzata al riconoscimento di un livello di costi per tale attività superiore rispetto a quello stabilito dal TIVG;

- riconoscere l'importo necessario alla copertura della differenza tra il valore di cui al punto precedente e il valore transitoriamente applicato per i mesi da aprile ad ottobre 2016

DELIBERA

1. di definire, in esito all'istruttoria della società MEDEA S.p.a., per il periodo dall'1 aprile 2016 al 31 dicembre 2017, il valore della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio dei gas manifatturati e dell'aria propanata, $QVD^{gasmanifatturati}$, articolata nella sola quota fissa, pari a 64 euro/ punto di riconsegna per anno;
2. di fissare, per la società MEDEA S.p.a., per il periodo dall'1 novembre 2016 al 31 dicembre 2017, il valore della componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati e dell'aria propanata della $QVD^{gasmanifatturati}$, articolata nella sola quota fissa, pari a 78 euro/punto di riconsegna per anno, al fine di includere l'importo necessario alla copertura della differenza tra il valore di cui al precedente punto 1. e il valore transitoriamente applicato dalla società nel periodo dall'1 aprile al 31 ottobre 2016;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità. www.autorita.energia.it.

10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni